

CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

PERIODO CONTRATTUALE DAL 25 NOVEMBRE 2018 AL 24 NOVEMBRE 2019
PROCEDURA RDO ,TRAMITE INTERCENT-ER

CPV 79600000-0

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, a favore del Comune di Reggio Emilia – P.za Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia, per una figura professionale ascrivibile alla categoria professionale C, posizione economica C1, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali.
2. La fornitura della somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente da un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 10 settembre 2003, n 276 e s.m.i..
3. L'oggetto della prestazione lavorativa richiesta sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali per il profilo professionale richiesto dall'Amministrazione.

Articolo 2 – IMPORTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo complessivo presunto del servizio è fissato in euro 37.046,88, oltre Iva da calcolarsi esclusivamente sul margine di agenzia, pari a **1.872** ore distribuite nel periodo dal 25 novembre 2018 al 24 novembre 2019.
Detto importo costituisce il limite massimo della prestazione ed ha carattere presuntivo, in quanto il valore effettivo sarà determinato dalla prestazione lavorativa effettivamente richiesta ed erogata.
2. In caso di valutazione positiva del servizio svolto, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 co.4 del D.Lgs n. 50/2016 si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per altri 12 mesi, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del presente appalto, o alle migliori condizioni che saranno concordate tra le parti, l'importo presunto sarà quindi di € 74.093,76 oltre Iva da calcolarsi sul margine di agenzia.
3. L'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla Ditta aggiudicataria di **prorogare la durata del contratto** ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, **per un periodo non superiore a mesi 6 (sei)** previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.**
4. Il valore complessivo per la durata potenziale del contratto, comprensivo di eventuali rinnovo e proroga risulta quindi di € 92.617,20 oltre IVA.
5. L'appalto avrà durata dal 25 novembre 2018 al 24 novembre 2019; sono fatte salve le ipotesi di

risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile.

6. L'Amministrazione provvederà ad inviare una proposta di rinnovo entro 4 mesi dalla scadenza del contratto e l'Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere a rispondere entro e non oltre 15 giorni.
7. In caso di mancata risposta, mancato accordo o se ritenuto non conveniente da parte dell'Amministrazione, si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento del servizio.

Articolo 3 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, con le caratteristiche corrispondente a quanto indicato nel seguente art. 5, sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso art. 95 co. 4 lettera c) D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà proposto il prezzo più vantaggioso **così come meglio specificato nel successivo art. 11** e nel rispetto delle modalità operative disciplinate dalle condizioni generali di contratto riguardanti l'acquisto di beni e servizi del mercato elettronico di Intercent-ER.

L'Amministrazione Comunale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

Articolo 4 – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

1. L'Agenzia aggiudicataria, al momento dell'esecuzione del contratto, dovrà disporre di almeno una sede operativa nel territorio provinciale di Reggio Emilia e indicare un Responsabile del contratto dell'Agenzia.
2. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto.
3. L'Agenzia si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e selettività, tenuto conto dei bisogni esplicitati dal Comune di Reggio Emilia.
4. L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego cui sono soggetti i dipendenti del Comune di Reggio Emilia. A tale scopo l'Agenzia dovrà richiedere apposita dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore stesso.
5. L'Agenzia aggiudicataria vigilerà, inoltre, che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostative all'assunzione nella P.A.
6. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto, al lavoratore somministrato, della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, e delle ritenute fiscali previste per legge, con esclusione dell'Irap che resta a carico del Comune di Reggio Emilia.
7. La contribuzione previdenziale dovuta dall'Agenzia al lavoratore sarà quella prevista per i dipendenti dalle Agenzie di somministrazione lavoro a tempo determinato.
8. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a fornire, dietro richiesta del Comune di Reggio Emilia, copia delle buste paga del lavoratore somministrato e dei versamenti dei contributi previdenziali al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione, del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, e delle ritenute fiscali, previsti per legge.
9. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Agenzia aggiudicataria dovrà mettere a disposizione la figura professionale richiesta dal Comune di Reggio Emilia per il periodo di tempo stabilito. La richiesta di somministrazione, a cura del Dirigente di riferimento del Servizio interessato alla prestazione di lavoro, farà riferimento al profilo professionale ascrivibile alla prima posizione economica della Categoria C del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali.
2. L'Amministrazione comunale si impegna a corredare la richiesta di fornitura di lavoro con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
 - descrizione della professionalità richiesta e grado di esperienza necessario;
 - modalità e durata della prestazione lavorativa;
 - sede e orario di lavoro;
 - dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del Comune di Reggio Emilia inquadrati nel medesimo profilo professionale (al momento 1,60%).
3. Il Comune di Reggio Emilia potrà chiedere all'Agenzia aggiudicataria di effettuare un colloquio con i lavoratori candidati preselezionati dall'Agenzia medesima, e il Dirigente di riferimento del Servizio del Comune di Reggio Emilia interessato all'assegnazione potrà effettuare le proprie valutazioni finali con adeguata motivazione, al fine della scelta del lavoratore.
4. I tempi di somministrazione del lavoratore non dovranno eccedere, tra la richiesta e l'effettiva fornitura, i cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa da parte dell'Amministrazione comunale di Reggio Emilia.
5. Il lavoratore somministrato così avviato in servizio presso il Comune di Reggio Emilia dovrà essere eventualmente sottoposto ad apposita visita preassuntiva di idoneità alla mansione qualora prevista dalla mansione cui verrà adibito. L'Agenzia, in tal caso, rilascerà al Comune di Reggio Emilia apposita certificazione medica in ordine all'idoneità alla mansione del lavoratore, prima dell'inizio del servizio. L'onere economico della visita è a totale carico dell'Agenzia.
6. L'orario di lavoro sarà articolato, sulla base dell'orario dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì con rientro pomeridiano nelle giornate di martedì e di giovedì per un totale di 36 ore settimanali), fatte salve eventuali modifiche o esigenze diverse che dovranno essere specificate dal Dirigente di riferimento del Servizio del Comune di Reggio Emilia destinatario della prestazione lavorativa.
7. L'Agenzia aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, della normativa complementare e contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato.
8. L'Agenzia dovrà garantire:
 - l'iscrizione del lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a termini di legge;
 - la corresponsione della retribuzione spettante direttamente al prestatore di lavoro a tempo determinato, in relazione alla categoria professionale di inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
9. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere le retribuzioni spettanti al prestatore di lavoro a tempo determinato, nonché all'effettuazione dei versamenti dei contributi se dovuti per legge,
10. Il Comune di Reggio Emilia osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
11. Il prestatore di lavoro sarà sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel CCNL per la disciplina del rapporto di lavoro assunto con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

12. Il prestatore di lavoro avrà diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o in caso sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
13. In caso di mancato superamento del periodo di prova o in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal competente medico aziendale del Comune di Reggio Emilia (l'onere di tale accertamento, qualora promosso dal Comune di Reggio Emilia, è a carico del Comune stesso) l'Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore somministrato con altro lavoratore di pari livello e mansione, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione via PEC da parte dell'Amministrazione comunale di Reggio Emilia.

Articolo 6 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta, con ogni oneri a suo carico, su motivata istanza del Comune di Reggio Emilia, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.
2. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i cinque giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito sarà risolto.
3. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile.
4. Ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, dovrà essere risarcito a favore del Comune di Reggio Emilia e a terzi, da parte dell'Agenzia.
5. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione del Comune di Reggio Emilia provvederà a formalizzare all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC in maniera motivata le contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.
6. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma.
7. Il Comune di Reggio Emilia si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente provvedimenti che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio del Comune stesso.

Articolo 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. Il Comune di Reggio Emilia, in caso di inadempimento dell'Agenzia aggiudicataria, sarà tenuto agli obblighi di cui all'art. 35 – comma 2 – del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate.
2. Il Dirigente di riferimento del Comune di Reggio Emilia è tenuto ad informare e garantire il lavoratore per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici connessi all'attività lavorativa, oltre che di dotarlo dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L'onere economico per questi adempimenti è a carico del Comune.
3. Il Comune di Reggio Emilia sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura.
4. Il Comune di Reggio Emilia agirà in via di rivalsa verso l'Agenzia, qualora i danni di cui al precedente comma 3 siano ascrivibili ad inadempimenti dell'Agenzia stessa, riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, del contratto d'appalto, del disciplinare di gara ed ogni altro obbligo previsto dalla legislazione

vigente in materia di lavoro somministrato.

5. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Articolo 8 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione comunale di Reggio Emilia si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte dell'Agenzia stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
2. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
3. Qualora dai controlli effettuati, il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto e ad altre disposizioni di legge nelle materie oggetto della presente fornitura, il Comune di Reggio Emilia provvederà a segnalare tempestivamente, in modo puntuale e motivato le inadempienze all'Agenzia, tramite PEC.
4. A seguito delle contestazioni di cui sopra, l'Agenzia dovrà formalizzare, entro 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, le proprie controdeduzioni da trasmettere al Comune con lo stesso mezzo.
5. Il Comune di Reggio Emilia adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di sanare le irregolarità rilevate, che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria sempre tramite PEC.
6. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Articolo 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. Il Comune di Reggio Emilia comunica tempestivamente all'Agenzia aggiudicataria tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. L'Agenzia è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale di Reggio Emilia secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativi alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato.
4. Il Comune di Reggio Emilia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. Si applica la procedura prevista dall'art.6 del presente capitolato.

Articolo 10 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

1. Lo sconto sul margine di Agenzia offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dall'Agenzia concorrente, in base a calcoli e valutazioni di propria ed assoluta convenienza dell'Agenzia stessa, è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.
2. Per il servizio oggetto del presente capitolato, il Comune di Reggio Emilia corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro a tempo determinato, il prezzo orario complessivo derivante dall'offerta, oltre Iva sulla parte imponibile.

3. Il prezzo orario complessivo, di cui al punto precedente, consiste nell'importo determinato dal prodotto aritmetico tra il costo orario lordo moltiplicato per il valore del moltiplicatore (€ 18,85 X 1,05 = euro 19,79) di cui la quota non comprimibile è costituita dall'importo lordo di € 18,85 (previsto per la categoria professionale C, posizione economica C1), come indicato al successivo comma 6, e la parte Margine d'Agenzia quantificata in € 0,94/ora sulla quale la Ditta dovrà indicare la percentuale di sconto offerto; il prezzo orario complessivo si ritiene costituito in via esemplificativa e non esaustiva da:
- Ricerca e selezione del personale;
 - Retribuzione lorda del lavoratore (voci indicate nella tabella di cui al punto 6 del presente articolo);
 - Oneri contributivi previdenziali e assistenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
 - Quota assicurativa Inail;
 - Trattamento di Fine Rapporto, ferie e festività sopprese, tredicesima mensilità;
 - Accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore avviato;
 - Utile d'impresa;
 - Rischio di impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali riportate in via esemplificativa e non esaustiva al punto 8 del presente articolo.
- Ne consegue che la percentuale di sconto offerto di cui al precedente punto 1 dovrà far sì che nella risultante del c.d. "margine di agenzia" siano ricomprese tutte le rimanenti voci non contenute nell'importo orario di euro 18,85 per la categoria professionale C, posizione economica C1. Il Comune di Reggio Emilia corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente il prezzo orario complessivo per le ore effettivamente prestate da parte del lavoratore, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte del lavoratore medesimo come sopra esplicitato.
4. E' dovuta l'aliquota I.V.A. di legge sulla parte imponibile.
5. Il trattamento retributivo per la categoria professionale C, posizione economica C1, è quello fissato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, a cui sono applicate le percentuali degli istituti obbligatori previsti per il lavoro somministrato.
6. **L'importo orario lordo** da prendere a riferimento, determinato come da prospetto di seguito esposto, è **pari a euro 18,85.**

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO DI UN DIPENDENTE SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA "C" - ECONOMICA "C1"				
CCNL 2016-2018				
RETRIBUZIONE – TREDICESIMA - FERIE			Importo mensile	Importo orario
Stipendio Tabellare			1.695,34	10,87
Indennità di Comparto			45,80	0,29
Rateo di Tredicesima			141,28	0,91
Rateo di Ferie ed ex Festività (settimane da 5 gg. lavorativi)			178,58	1,14
TOTALE LORDO - euro			2.061,00	13,21
ONERI	Base	Aliquota	Importo mensile	Importo orario
TFR (escluso Indennità di comparto)	2.015,20	6,91%	139,25	0,89
INPS	2.061,00	30,08%	619,95	3,97
FORMAZIONE	2.061,00	4,00%	82,44	0,53

ENTE BILATERALE	2.061,00	0,20%	4,12	0,03
INAIL (1,60% + addizionale 1%)	2.061,00	1,616%	33,31	0,21
TOTALE ONERI			879,07	5,64
TOTALE COSTO ELEMENTI RETRIBUTIVI E ONERI –			2.940,06	18,85
Importo orario da prendere a riferimento: Euro 18,85				

7. Si precisa che l'importo orario lordo potrebbe essere ricalcolato in fase di esecuzione del contratto, in conseguenza a miglioramenti economici derivanti dall'applicazione di futuri accordi contrattuali o ad aumenti delle aliquote degli oneri a carico dell'Azienda previsti da leggi o normativa complementare, durante il periodo di validità del contratto d'appalto.
8. Detti aumenti saranno posti a carico del Comune di Reggio Emilia, fermo restando il margine dell'Agenzia inizialmente offerto e risultante dall'applicazione del moltiplicatore come previsto dal comma 3 del presente articolo. Più precisamente il margine d'Agenzia risultante dal moltiplicatore offerto in sede di gara non potrà aumentare a causa degli aumenti di cui al precedente comma 7.
9. Il prezzo orario complessivo per ogni ora ordinaria lavorata deve ricomprendere oltre agli elementi indicati nel precedente comma 6 anche il margine d'Agenzia;
10. Resta a carico esclusivo dell'Agenzia aggiudicataria ogni altra assenza retribuita effettuata da parte del prestatore di lavoro, prevista da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali, in via esemplificativa e non esaustiva: malattia, infortunio, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, permessi sindacali, permessi per matrimonio, assenze disciplinate dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, dalla Legge 08 marzo 2000, n. 53 e s.m.i., Legge del 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
11. Sarà obbligo dell'Agenzia aggiudicataria, su richiesta del Comune di Reggio Emilia anche telefonica, fornire ogni qualsiasi documento a comprova dell'avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo e il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del prestatore di lavoro, oltre alle ritenute fiscali di legge.
12. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati dal Comune di Reggio Emilia all'Agenzia aggiudicataria che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione comunale.
13. Il Comune di Reggio Emilia si impegna altresì a fornire direttamente al prestatore di lavoro, tramite la U.O.C. Acquisti, Appalti, Contratti del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa il “buono pasto elettronico” del valore nominale unitario di euro 6,00, con le medesime modalità di maturazione e fruizione previste per i dipendenti del Comune.
14. Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, il Comune di Reggio Emilia fornirà al lavoratore apposito badge di rilevazione delle presenze. Al termine del mese ed entro il 5 del mese successivo, saranno trasmesse all'Agenzia aggiudicataria le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Dirigente di riferimento o in sua assenza del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.

Articolo 11 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta economica secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 che dovrà pervenire secondo le modalità e le date indicate nella procedura Mercato Elettronico Intercent-ER, dovrà essere predisposta nel seguente modo:
 - compilando obbligatoriamente l'allegata tabella denominata “FOGLIO PER OFFERTA” fornita in

formato Excel (.xls) **che dovrà essere allegata alla busta economica;**

- la compilazione della cella D4 (unica non protetta) nella quale la ditta offerente dovrà indicare la percentuale di sconto offerto sul Margine d'Agenzia, fornirà nella cella E5 il Costo Orario Totale offerto. Sarà accettata una percentuale di sconto sino a 4 (quattro) cifre decimali. Nella cella E5 il Costo Orario Totale offerto sarà calcolato automaticamente, arrotondato sino a 4 (quattro) cifre decimali per eccesso o per difetto in base al 5° decimale (se il 5° decimale è minore od uguale a 4, il calcolo avverrà con arrotondamento per difetto, se il 5° decimale è uguale o superiore a 5 il calcolo avverrà con arrotondamento per eccesso);
- tale Costo orario Totale offerto, rilevabile nella cella E5 del "FOGLIO PER OFFERTA", dovrà essere riportato dalla ditta offerente nell'apposito campo del portale Intercent-ER al fine della comparazione delle offerte pervenute ed all'individuazione della ditta affidataria dell'appalto in oggetto.

Articolo 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Comune di Reggio Emilia provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato, in base a quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della fattura che l'Agenzia aggiudicataria emetterà mensilmente e posticipatamente alla prestazione, secondo le norme fiscali in vigore.
2. Il termini di sessanta giorni è giustificato, secondo quanto previsto dall'art. 4 – comma 4 – del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla necessità di svolgere le opportune verifiche sull'effettività della prestazione resa, sugli importi fatturati e sulla correttezza contabile degli stessi.
3. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile ed acquisito elettronicamente dal sistema. A tal riguardo l'Agenzia si impegna altresì a trasmettere copia della fattura direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione del Comune di Reggio Emilia, Via S. Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia, per le dovute verifiche di quanto esposto in fattura.
4. La fattura dovrà essere intestata a "Comune di Reggio Emilia – Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione – U.O.C. Contabilità del Personale".
5. Per le modalità di fatturazione elettronica verso l'Amministrazione si rinvia alle indicazioni presenti sul sito istituzionale www.comune.re.it, nell'area "Comune", "Fatture e pagamenti: modalità e informazioni per i fornitori".
6. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare all'Agenzia aggiudicataria tutti i dati necessari per la completa emissione della fattura elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
7. Il pagamento della fattura verrà effettuato, tramite bonifico bancario, entro il termine sopraindicato, salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra i quali il DURC).
8. La fattura dovrà contenere i seguenti dati:
 - numero del contratto;
 - nominativo del lavoratore;
 - numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione e relativo costo;
 - totale costo ore lavorate;
 - totale margine d'agenzia;
 - Iva sull'imponibile (margine d'agenzia).
9. Unitamente alla fattura, l'Agenzia aggiudicataria dovrà produrre un prospetto riepilogativo contenente l'imponibile previdenziale su cui il Comune dovrà versare l'IRAP.
10. Il termine di pagamento di cui sopra sarà sospeso in caso di puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione, all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità, formalizzate all'Agenzia tramite PEC entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, dal Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione del Comune di Reggio Emilia.

11. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma.
12. Il Comune di Reggio Emilia si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà all'Agenzia tramite PEC, al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.
13. Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare:
- obbligo del fornitore di comunicare il numero del c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie del presente capitolato;
 - obbligo del fornitore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto precedente;
 - obbligo del Comune di Reggio Emilia di comunicare al fornitore il CUP (codice unico di progetto) o in alternativa il CIG (codice identificativo di gara) per ogni contratto per lavori, servizi e forniture concesso.
14. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempienza ex art. 1456 Codice Civile.

Articolo 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, da inviarsi con comunicazione a mezzo PEC nei seguenti casi:

- accertata non veridicità contenute nelle dichiarazioni presentate dalla ditta aggiudicataria;
- sospensione ingiustificata del servizio;
- cessione del contratto: la cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
- inosservanza della disciplina del subappalto;
- ripetuti ritardi e gravi inadempienze nello svolgimento del servizio, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali da parte della ditta aggiudicataria richiesti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50 18/04/2016;

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addinga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente.

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Articolo 14 - SUBAPPALTO

L'Amministrazione, considerata la tipologia del servizio in oggetto, non intende autorizzare l'istituto del subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

Articolo 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione della gara, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall'art. 103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

Articolo 16 – STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace si procederà alla stipulazione del contratto con scrittura pubblica, con il quale l'Agenzia aggiudicataria, si obbliga a stipulare lo specifico contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato in base alle esigenze di servizio del Comune di Reggio Emilia.

Il contratto di somministrazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015. In tale contratto dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato.

Il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà, in casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine di fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.

Articolo 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto.

Per l'assolvimento degli obblighi di Bollo relativi ai contratti stipulati tramite ordini diretti o RDO tramite MEPA da Intercent-ER, l'affidatario dovrà fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n. 445/2000 per mezzo del quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € **16,00**, quali spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

Articolo 18 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Agenzia sarà tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilità civile con un massimale unico di capitale annuo assicurato di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per eventuali danni a persone e/o a cose, che possa cagionare all'Amministrazione, nel corso ed a causa dell'esecuzione della fornitura. Detta polizza dovrà essere prodotta all'atto della stipulazione del contratto.

Articolo 19 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Articolo 20 – ARTICOLO SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal fornitore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte al presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla ditta il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare la ditta aggiudicataria quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza della contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di somministrazione di lavoro previste dal presente contratto comportano il trattamento di dati personali relativi al dipendente somministrato. Tali dati, di natura personale, sensibile e giudiziaria, i cui interessati sono i dipendenti somministrati, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative in materia di assunzioni.

La ditta fornitrice, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione della contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Sottoscrivendo il presente contratto il Responsabile del trattamento dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento n. 679/2016 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso prescritte.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nella presente lettera d'invito, si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 ed al regolamento attuativo D.Lgs. n. 207/2010, per le parti tuttora in vigore, nonché al regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti.

Articolo 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del regolamento attuativo D.Lgs. n. 207/2010, il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Battistina Giubbani, in qualità di Dirigente del Servizio Personale.

Il Dirigente
Dr.ssa Battistina Giubbani